

CONTRATTO D'APPALTO

Contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento infrastrutturale del CED Ricerca e per la realizzazione di una sala controllo presso l'edificio principale dello "OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA" con sede a Monte Porzio Catone (CIG 9660956917; CUP C85E22000310005; RDO 3436973)

TRA

l'INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA, con sede in Monteporzio Catone (RM), Via Frascati, 33, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006, nella persona del Direttore, Dott. Lucio Angelo Antonelli, nato a Roma (RM), il 20/03/1966, C.F. NTNLNG66C20H501P, domiciliato per la carica presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Roma, struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica sita in Monte Porzio Catone (RM), Via Frascati n. 33 (da ora in avanti "INAF-OAR"),

E

l'Impresa EDIL MTM S.r.l.s., con sede legale in Rocca di Papa (RM), Via Montepennolo n.27, C.F./P. IVA 14201361004, nella persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Balasescu Mariana, nata a Brebu (ROU), il 01.12.1972, C.F. BLSMRN72T41Z129L, residente a Via Montepennino n.27 (da ora in poi "Impresa").

Premesso che:

con Determinazione a contrarre n. 59/2023 (Prot. 0000336 del 15 febbraio 2023), l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° 3436973 sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento infrastrutturale del CED Ricerca e per la realizzazione di una sala controllo presso l'edificio principale dello "Osservatorio Astronomico di Roma", da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 co. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a € 56.977,00 (euro cinquantaseimilanovecentosettantasette/00), IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a € 400,00 (euro quattrocento/00);

con Determinazione n. 99/2023 del 20/03/2023, il Direttore dell'INAF-OAR ha approvato la graduatoria di merito disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa EDIL MTM S.r.l.s.,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. CONTENUTO DEL CONTRATTO

Contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento infrastrutturale del CED Ricerca e per la realizzazione di una sala controllo presso l'edificio principale dello "OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA".

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati: a) il disciplinare d'appalto; b) il Capitolato tecnico di gara; c) il DUVRI; d) l'offerta economica dell'Impresa EDIL MTM S.r.l.s.; e) il documento di stipula della R.d.O. in formato elettronico, firmati per accettazione ed inviati attraverso la piattaforma informatica del MEPA.

Articolo 2. OGGETTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento infrastrutturale del CED Ricerca e per la realizzazione di una sala controllo presso l'edificio principale dello "Osservatorio Astronomico di Roma", secondo le specifiche tecniche e le modalità descritte nel capitolato tecnico e negli elaborati tecnici allegati.

Articolo 3. DURATA

La durata del contratto è stabilita in 90 giorni a decorrere dalla data riportata sul "Verbale di consegna dei lavori".

Articolo 4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale totale per i lavori indicati all'art. 2, per tutta la durata prevista all'art. 3, è pari ad Euro € 52.500,00 (diconsi Euro Cinquantaduemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, oltre gli oneri a carico dell'Impresa aggiudicatrice, relativi all'attuazione dei Piani di sicurezza, per un importo pari a € 400,00 (euro quattrocento/00) per complessivi **Euro 52.900,00 (Euro cinquantaduemilanovecento/00)** IVA esclusa.
2. Non è previsto alcun anticipo di pagamento, salvo richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'Art.35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.
3. Il termine di decorrenza automatica degli interessi moratori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e seguenti, è previsto in 30 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo a seguito del collaudo con esito positivo.
4. In caso di ritardo nel pagamento, rispetto a quanto stabilito nel comma precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla L. 192 del 09/11/2012.
5. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi semplici



di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari a quello applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all'inizio del semestre maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Articolo 5. SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'impresa è tenuta ad operare nel pieno rispetto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e pertanto nell'esecuzione della prestazione provvederà ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione della prestazione contrattuale e quella dei terzi.
2. L'impresa è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le misure indicate nell'ambito del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) predisposto dall'INAF - Osservatorio Astronomico di Roma ed allegato al presente contratto in modo da costituirne parte integrante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 6. PENALI.

1. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, il RUP applica una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016.
2. Le penalità e le spese di cui al comma precedente, saranno detratte dall'importo complessivo dell'appalto in oggetto.

Articolo 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Ai sensi del punto 13.4 del "Disciplinare d'appalto", La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi degli art. 107 e s.m.i. del D.lg.50/2016 nei casi di:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Settore Tecnico riguardo ai tempi di realizzazione del servizio o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento.
- h) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Articolo 8. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'impresa si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli eventualmente arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 ha costituito una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro a persone e/o cose. La predetta polizza, n. 111876393 emessa in data 1/09/2021 dalla società GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.a., con effetto dal 1/09/2022 al 1/09/2023, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata. La polizza dovrà essere rinnovata per un ulteriore anno qualora, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, la durata dei lavori debba essere prorogata oltre la data di scadenza della Polizza.

Articolo 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro di settore e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali.
2. L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà



paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto *ex lege* previsto.

Articolo 10. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e della normativa vigente in materia di antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla già richiamata certificazione camerale.

Articolo 11. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto o affidato in subappalto, a pena di nullità.

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 e ss.mm.ii. del Codice dei contratti, il subappalto è vietato in quanto l'impresa non ha indicato all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Articolo 12. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 13. CONTROVERSIE.

Eventuali controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede l'INAF-OAR, con esclusione della competenza arbitrale così come indicato al punto 20 del "*Disciplinare d'appalto*".

Articolo 14. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", l'Ente provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia con mezzi tradizionali, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'INAF-OAR.



Articolo 16. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica e sarà registrato in caso d'uso da una delle due parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) saranno a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa.
2. Il presente atto, redatto in forma privata, composto di n.16 (sedici) articoli e dalle premesse che ne fanno parte integrante, è redatto su nove pagine e viene letto e approvato dalle parti che lo ritengono conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma del codice civile, le Parti approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Amministrazione

*Il Direttore dell'INAF-Osservatorio
Astronomico di Roma*

Dott. Lucio Angelo ANTONELLI

Per l'Impresa

*Il Legale rappresentante della
EDIL MT.M. S.r.l.s.*

Sig.ra Mariana BASALESCU